



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CITRO | GUIDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FARANDA | PIETRO VINCENZO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALLI | CARLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1693/2018
depositato il 20/03/2018

- avverso
contro:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MAGGI

F...

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 1

UDIENZA DEL

12/10/2018 ore 09:30

N°

2475

PRONUNCIATA IL:

12.10.18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.05.19

Il Segretario

F. Faranda

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso avviso di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Provinciale la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2012, con il quale è stato accertato un maggiore reddito ai fini IRES a seguito dell'indebito utilizzo di perdite in violazione dell'art. 84 TUIR e 2 DL 201/2011.

Premette parte ricorrente che l'art. 2 DL 201/2012 ha riconosciuto la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi l'IRAP relativa al personale dipendente e, con riferimento ai precedenti periodi di imposta, di usufruire di tale detrazione presentando apposite istanze di rimborso o istanza con cui si richiedeva il riconoscimento dell'eventuale eccedenza quale perdita fiscale da utilizzare nella prima dichiarazione dei redditi utile, cosa che parte ricorrente ha fatto sia per quanto riguarda la posizione propria che con riferimento alla imposta consolidata.

Contesta la legittimità dell'accertamento impugnato, riferito alla imposta consolidata, spiccato con la procedura ex art. 41 bis DPR 600/73, inconfidente nel caso di specie che avrebbe richiesto l'utilizzo della procedura ordinaria con un contraddittorio tra le parti; precisa inoltre che la procedura ex art. 41 bis è volta all'accertamento di redditi non dichiarati, di redditi dichiarati in modo parziale, di deduzioni ed esenzioni in tutto od in parte non spettanti e di imposte o maggiori imposte non versate, essendo escluse le ipotesi in cui gli uffici procedono ex artt. 36 bis o 36 ter DPR 600/73. Nel caso di specie, il Centro Operativo di Venezia ha proceduto alla verifica della correttezza dell'esito della liquidazione automatizzata delle istanze di rimborso presentate dalla ricorrente, verifica da cui non è emersa la esistenza di redditi non dichiarati e, tantomeno, è stata data concreta motivazione in ordine all'accertamento della minor perdita. L'accertamento è quindi, a parere della ricorrente, viziato anche sotto il profilo della carenza di giuridica motivazione, atteso che si fa riferimento all'atto del centro operativo di Venezia, anche esso immotivato.

Contesta parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della violazione dell'art 27 DL 29 novembre 2008 n. 185 -che ha introdotto una speciale disciplina per gli accertamenti eseguiti nei confronti dei grandi contribuenti-, norma che prevede l'obbligo di eseguire gli accertamenti entro l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata, termine non rispettato nel caso di specie.

Quanto al merito della pretesa parte ricorrente, ribadita la impossibilità di una precisa difesa conseguente alla carenza di motivazione, precisa che, probabilmente, il riconoscimento della maggiore perdita è riconducibile alla interruzione del consolidato, avvenuta nell'anno 2008, ma evidenzia il fatto che, se anche la perdita forse stata inserita nella dichiarazione presentata dalla ricorrente, atteso che detto reddito sarebbe poi confluito nel consolidato, nulla sarebbe cambiato per l'Erario.

Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'accertamento impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, la quale ha contestato le avverse argomentazioni, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e precisando quanto segue.

In ordine alla legittimità dell'accertamento parziale, riporta una decisione della Corte di Cassazione secondo cui l'accertamento parziale non è un metodo di accertamento autonomo, non incontra limiti in relazione alla tipologia di rilievo accertabile e non richiede la prova certa della esistenza della ripresa accertata. In ordine alla eccezionale carenza di motivazione, sostiene l'Ufficio la infondatezza della eccezione poiché, dal tenore del ricorso, si evince che la parte ha compreso appieno le ragioni della ripresa. Precisa inoltre che la rettifica non attinge alla spettanza dei rimborsi ex DL 201/2011, quanto all'indebito utilizzo di perdite a scomputo del reddito prodotto nel 2012, in violazione dell'art 84 TUIR.

Quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio, rileva che si tratta di fattispecie amministrative nelle quali non previsto alcun obbligo in tal senso e, quanto alla tardività della rettifica, precisa che il termine di cui all'art. 27 DL 185/2008 non è perentorio ma è una mera indicazione agli uffici, di talchè non è ipotizzabile alcuna nullità.

Quanto infine al merito della questione, rileva che la interruzione del consolidato fiscale avvenuta nel 2008 ha fatto sì che la perdita del 2007 diventasse perdita della società, di talchè avrebbe dovuto essere evidenziata nella istanza di rimborso della società e non del consolidato e

ben avrebbe potuto essere chiesta a rimborso: la società la ha invece indicata in deduzione nell'anno 2012 in presenza di un diverso e successivo regime fiscale di consolidato, in violazione del disposto dell'art. 84 TUIR e l'intera perdita annualità è stata disconosciuta.

Per quanto attiene alle altre annualità di imposta, precisa l'Ufficio che:

per il 2009 veniva riconosciuta una perdita di Euro [redacted] a fronte di una richiesta di euro [redacted] essendo già stata utilizzata la deduzione forfettaria del 10% ;

per il 2010 la perdita è stata riconosciuta integralmente;

per il 2011 veniva riconosciuta una perdita di euro [redacted] a fronte di una richiesta di Euro [redacted] essendo già stata utilizzata la deduzione forfettaria del 10%.

Precisa infine l'Ufficio che il rimborso richiesto per l'anno 2007 è stato in parte eseguito ed il residuo è stato convalidato ed è in fase di esecuzione.

Conclude quindi con la richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria delle spese di lite.

Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha contestato le argomentazioni dell'Ufficio, ribadendo che, quanto alla metodologia accertativa, l'atto del [redacted] era una mera segnalazione il cui contenuto non era noto all'Ufficio prima dell'emissione dell'atto accertativo; che alla società non è mai stato fornito alcun dettaglio sul merito della ripresa, dettagli forniti solo in sede di controdeduzioni e che, in ogni caso, quand'anche la perdita fosse stata dichiarata dalla [redacted] sarebbe confluita nel nuovo consolidato e quindi nessun danno è stato creato all'Erario.

Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la motivazione dell'atto impugnato fa espresso riferimento e rimando alla comunicazione del Centro Operativo di Venezia, atto non in possesso della società contribuente, poiché atto inviato direttamente alla Direzione Provinciale di Varese che, a sua volta, l'ha trasmessa alla Direzione Regionale Lombardia, competente nella fattispecie.

E' quindi evidente che vi sia un vizio nella motivazione dell'atto impugnato il quale si limita ed evidenzia l'emersione di situazioni fiscalmente rilevanti per l'anno 2012 ed a precisare che il centro operativo di Venezia ha riconosciuto una perdita spettante pari ad Euro [redacted], a fronte di una richiesta e dedotta nella misura di euro [redacted], senza null'altro dire in merito alle ragioni del minor riconoscimento e della conseguente ripresa a tassazione.

E' quindi evidente, a parere del Collegio, la insufficiente motivazione dell'atto che non può ritenersi sanata dalle difese svolte da parte ricorrente in sede di ricorso, fondate su ragionamenti e congetture -quand'anche rivelatesi plausibili- ma non su elementi concreti riportati nella motivazione dell'atto impugnato che, per tale motivo, deve ritenersi illegittimo.

Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, il Collegio ritiene debbano essere poste a carico della parte resistente nella misura di Euro [redacted] - oltre esborsi ed oneri di legge.

PQM

la Commissione, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro [redacted] oltre esborsi ed oneri di legge.

Milano 12 ottobre 2018

Il Relatore Estensore



Il Presidente